



# Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021

## A.C. 1259

Dossier n° 137 - Schede di lettura  
10 luglio 2023

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1259
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	28 giugno 2023
assegnazione:	4 luglio 2023
Commissione competente :	III Affari esteri
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, V Bilancio e Tesoro e XI Lavoro

### Premessa

La proposta di legge [S. 344-538](#) dei senatori Alfieri ed altri; Berrino e Liris: "**Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento n. 1 alla Convenzione generale di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e il Principato di Monaco del 12 febbraio 1982, fatto a Monaco il 10 maggio 2021**", approvata, in un testo unificato, dal Senato il 27 giugno 2023, è stata assegnata alla III Commissione Affari esteri e comunitari della Camera il 4 luglio 2023 (A.C. [1259](#)).

Il 12 febbraio 1982 la Repubblica italiana ed il Principato di Monaco hanno stipulato una [Convenzione generale di sicurezza sociale](#), successivamente ratificata con [legge 5 marzo 1985, n. 130](#), ed in vigore a far data dal 1° ottobre 1985. Nella medesima data è entrato in vigore l'Accordo amministrativo complementare, siglato anch'esso il 12 febbraio 1982, con cui sono regolamentate le modalità di applicazione della Convenzione. La **Convenzione** consente ai cittadini dei due Paesi contraenti, residenti nel territorio dell'altro Paese, di beneficiare, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultimo, delle disposizioni di sicurezza sociale, relative, fra le altre, all'organizzazione dei servizi sociali, alla copertura dei carichi di maternità e dei rischi malattia, invalidità e morte, all'assicurazione sugli infortuni sul lavoro e per le malattie professionali e al regime delle prestazioni familiari. Nello stesso anno entrava in vigore anche l'**Accordo amministrativo complementare**, che regola le modalità di applicazione della Convenzione e individua le autorità amministrative competenti, in ciascuno dei due Stati. Per l'Italia le autorità, ciascuna con il proprio specifico ambito di competenza, sono individuate nell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), nell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), nell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e nelle unità sanitarie locali.

L'[Emendamento](#) in esame è inteso a integrare la Convenzione, allo scopo di disciplinare il telelavoro (e le altre forme di lavoro a distanza) svolto da lavoratori residenti in uno dei due Stati e dipendenti da un datore di lavoro avente la propria sede sociale o il proprio domicilio nel territorio dell'altro Stato ed è stato sottoscritto dalle Parti durante l'emergenza da **Covid-19**, che ha evidenziato l'importanza della modifica in oggetto, avendo costretto al telelavoro numerosi lavoratori che, tipicamente, pur residenti in Italia, sono alle dipendenze di aziende del Principato di Monaco.

La Convenzione  
generale di  
sicurezza  
sociale

Finalità  
dell'emendamento  
n. 1 alla  
Convenzione,  
oggetto di  
ratifica

I lavoratori da remoto residenti in Italia potranno essere soggetti alla legislazione sociale monegasca, durante tutto il periodo della loro attività per conto di un'impresa presente sul territorio del Principato e viceversa. Da parte italiana la modifica appare importante perché, in caso contrario, le aziende monegasche avrebbero un aggravio amministrativo (per la gestione dei contributi previdenziali), che potrebbe indurle a scoraggiare il ricorso al telelavoro o l'impiego di personale italiano.

## Contenuto dell'Accordo

L'Emendamento si compone di sei articoli.

L'**articolo 1** prevede l'**assoggettamento dei lavoratori subordinati o assimilati**, residenti in uno dei due Stati contraenti, che esercitano un'attività in **telelavoro** (o altra modalità a distanza) nello Stato in cui risiedono, per conto esclusivo di un datore di lavoro dell'altro Stato, **alla legislazione del Paese dove ha sede sociale o domicilio il datore di lavoro** da cui dipende, a condizione che **almeno un terzo dell'orario di lavoro settimanale si svolga nei locali del datore di lavoro** stesso.

[Ambito di applicazione dell'Emendamento](#)

L'**articolo 2** prevede che **le autorità competenti verifichino il rispetto delle condizioni previste** per l'applicazione dell'articolo 1. Si prevede anche una verifica dell'applicazione delle disposizioni inserite dall'Emendamento stesso, trascorsi tre anni dalla data della sua entrata in vigore.

L'**articolo 3** prevede che l'Emendamento sia attuato **nel rispetto delle legislazioni italiana e monegasca, del diritto internazionale** oltre che, per quanto concerne la parte italiana, **degli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea**.

L'**articolo 4** dispone che i Paesi contraenti sosterranno le spese derivanti dall'attuazione dell'Emendamento in esame **senza oneri aggiuntivi**.

L'**articolo 5** stabilisce che le eventuali **controversie** nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Emendamento siano risolte in via amichevole, tramite consultazioni e negoziati diretti tra i Paesi.

L'**articolo 6** prevede, infine, che ciascuna Parte contraente notifichi all'altra la conclusione dei lavori finalizzati all'entrata in vigore dell'Emendamento, che avrà effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda notifica.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge è composto di tre articoli, che dispongono:

**l'articolo 1 l'autorizzazione alla ratifica;**

**l'articolo 2 l'ordine di esecuzione e**

**l'articolo 3 l'entrata in vigore**, come di consueto il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie (politica estera e rapporti internazionali dello Stato) di cui all'art. 117, secondo comma, lettera a) della Costituzione, demandate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

## Relazioni allegare

Ai due provvedimenti di iniziativa parlamentare presentati al Senato sono allegare le rispettive relazioni illustrative ed il testo dell'emendamento oggetto di ratifica.